

LUCAS
LIBERA UNIONE DI CULTURA ARTE E SPETTACOLO

Sede Legale VIA LUIGI LEONARDO COLLI 24- 10129 TORINO
C.F. 97622390017



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del giorno 14/03/2024

In data 14 marzo 2024, alle ore 20:30, si è riunita in presenza presso Via Cassini 76, Torino ed in via telematica utilizzando strumenti di videoconferenza **l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione LUCAS - Libera Unione di Cultura Arte e Spettacolo** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Roberto Beccaria, che, constatato che sono presenti n. 12 soci aventi diritto al voto su n. 12 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione ai sensi dell'art. 11, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Simonetta Bachi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Punto 1)

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di **adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.**

Egli fa presente che la modifica è fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che **il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (o Codice del Terzo settore)** e che in seguito all'iscrizione al RUNTS l'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'ASSEMBLEA, ALL'UNANIMITÀ, DELIBERA DI APPROVARE IL NUOVO STATUTO SOCIALE, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

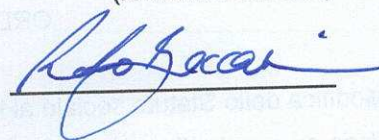
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30.

Torino, 14/03/2024

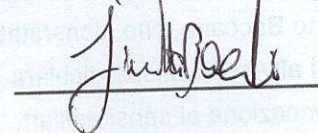
IL PRESIDENTE

(Roberto Beccaria)



IL SEGRETARIO

(Simonetta Bachi)



18 MAR. 2024

STATUTO

LUCAS – Libera Unione di Cultura Arte e Spettacolo ETS

Art. 1 – Denominazione e sede.

È costituita in Torino ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 un'associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione **“LUCAS – Libera Unione di Cultura Arte e Spettacolo ETS”** con sede in Torino. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Potranno essere istituite sedi secondarie o periferiche in Italia e all'estero.

Art.2 – Oggetto e finalità.

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro e si occupa di:

- Valorizzare, promuovere e recuperare porzioni di territorio e delle sue risorse umane, naturali e storiche attraverso strategie basate sulla cultura;
- Organizzare eventi e spettacoli, attività formative, laboratori e manifestazioni;
- Promuovere e accompagnare azioni di sviluppo sostenibile.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett.e);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni (lett.f);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al citato art.5 (lett.i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
(lett.k)
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett.t);
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata (lett.z);

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare o aderire a
qualsiasi soggetto pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché
collaborare con organismi, movimenti o associazioni.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da
Enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali offrendo la propria assistenza
e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'Associazione può
inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché
secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti
dalla disciplina applicabile.

Art. 3 – Durata.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, provvede tramite:

- a. Versamento delle quote sociali annuali;
- b. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c. Contributi di enti pubblici e privati;

d. Elargizioni, donazioni, lasciti;

e. Proventi dalla ideazione, gestione, organizzazione, promozione di eventi

culturali e artistici, manifestazioni, seminari, conferenze, stage;

f. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5 – Soci.

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche sia le associazioni e le persone giuridiche che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione. Le associazioni e le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante.

Il numero dei soci è illimitato. La qualità di socio si acquista tramite regolare domanda; si intendono accettate le domande non esplicitamente respinte dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci.

Ogni socio è tenuto ad osservare scrupolosamente il presente statuto sociale. I soci sono tenuti, con particolare riguardo, al rispetto dei principi di disponibilità, correttezza e diligenza nei confronti dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile in caso di recesso.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali e all'elettorato attivo e passivo, in particolare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere in alcun caso escluso o limitato.

Art. 7 – Esclusione, recesso, morosità.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota associativa: in questo caso, dopo sei mesi di morosità, il

Consiglio Direttivo può deliberare la sua esclusione da socio.

Soltanto coloro che hanno versato la quota sociale hanno diritto a partecipare agli organi sociali.

In ogni momento potrà altresì essere escluso dall'Associazione, con decisione deliberata dal Consiglio Direttivo, il socio che danneggi in qualsiasi modo, moralmente o materialmente, gli interessi dell'Associazione, che si appropri di materiali o cose dell'Associazione, che tenga un comportamento scorretto e contrario alle finalità ed ai principi dell'Associazione stessa.

Art. 8 – Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di controllo qualora ne ricorressero i presupposti ai sensi dell'Art.30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117

Art. 9 – Assemblea.

L'Assemblea è costituita dalla generalità dei soci dell'Associazione, i quali hanno uguale diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere tenuta anche in locali diversi da quelli della sede sociale e potrà svolgersi anche in modalità telematica in video o teleconferenza, purché purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso. Viene convocata dal Presidente, e assolve alle seguenti funzioni:

- a. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e provvede alla

sostituzione dei membri dimissionari;

b. Nomina e revoca l'eventuale organo di controllo;

c. Discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

d. Delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. Approva le linee generali del programma di attività dell'associazione e delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Art. 10 – Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 11 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta

comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

dell'Assemblea, nonché dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione è

presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Svolgimento dei lavori e deliberazioni dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo; in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, in assenza anche di

quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa. Il verbale dell'Assemblea

è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Consiglio Direttivo.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri

per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per

lo svolgimento delle attività della stessa. In particolare:

a. Cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.

b. Gestisce il patrimonio ed i fondi dell'Associazione e redige il bilancio da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

c. Delibera sull'ammissione o esclusione dei soci.

d. Propone modifiche allo Statuto dell'Associazione.

e. Provvede alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti,

riservandosi la facoltà di scegliere un socio che il Consiglio stesso considera

idoneo a ricoprire tale carica.

Art. 14 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono sempre

rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, al quale sono

attribuite anche i compiti di Tesoriere, il Vicepresidente, e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga

necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi

componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, con votazioni palesi.

Art. 15 – Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne stabilisce le linee di

indirizzo artistico e culturale. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei

confronti dei terzi ed in giudizio. E' autorizzato a riscuotere somme a qualsiasi titolo

e a rilasciare quietanza.

Per l'esercizio dei suoi poteri il Presidente può delegare il Vicepresidente o altri

membri del Consiglio Direttivo o soci.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Organo di controllo.

Nel caso si verifichino le condizioni previste dall'Art.30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117

l'Assemblea dei soci provvederà a nominare un organo di controllo, anche

monocratico, che opererà con le modalità e i compiti previsti dal sopracitato Art.30.

Art. 17 – Esercizio sociale e libri sociali.

L'esercizio sociale si apre al primo di gennaio e si chiude al 31 dicembre successivo.

Il bilancio diviso in due parti (entrate e uscite) sarà tenuto dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo tiene aggiornati i libri sociali, ovvero:

a) il registro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,

dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i soci hanno diritto di accesso e di esame dei libri sociali, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni.

Art. 18 – Divieto di distribuzione di utili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 – Revisione dello Statuto e scioglimento.

Le revisioni e le modifiche del presente Statuto, come pure lo scioglimento dell'Associazione, sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria.

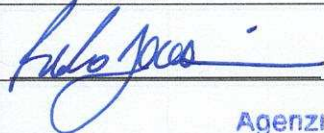
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 – Rinvio.

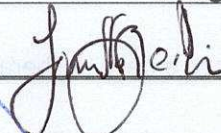
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14/03/2024

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia delle Entrate

DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1

Registrazione 1.9. MAR. 2024 n. 835

Serie 3 Cod. Trib. 11

€

IL DIRETTORE

